



Whistleblowing Policy



GRUPPO
ORSERO

Indice

1. Ricognizione della normativa vigente	3
2. Obiettivo.....	3
3. Definizioni.....	4
4. I soggetti coinvolti.....	5
5. Contenuto della segnalazione	5
6. I destinatari della segnalazione	6
7. I compiti di chi riceve la segnalazione.....	6
8. Tutela del segnalante	7
9. Il sistema sanzionatorio.....	7
10. Trattamento dei dati personali	7
11. Aggiornamento della Policy	8

1. Ricognizione della normativa vigente

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali ("Decreto").

Il Decreto ha parzialmente modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 introducendo in tale contesto normativo i principi recepiti dal Decreto.

Nello specifico, in applicazione del Decreto, Orsero S.p.A. per sé e le sue controllate (di seguito "Orsero", il "Gruppo" o la "Società") ha attivato il "canale di segnalazione interna" ("Canale di segnalazione") con modalità tali da garantire la richiesta riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa eventuale documentazione anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi. La gestione del Canale di segnalazione, meglio definita in seguito, è affidata alla Funzione ed al responsabile dell'Internal Audit.

2. Obiettivo

La presente Policy è volta a evidenziare la procedura di protezione delle persone che effettuano una segnalazione e le modalità di esecuzione della stessa in occasione di – comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli sottoelencati: si tratta in generale di violazioni alle norme che regolano l'amministrazione, la contabilità, al codice civile o al codice penale;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.: si tratta delle violazioni delle procedure attuate dalla società al fine di evitare la commissione dei reati presupposto (es. corruzione, reati societari, omicidio colposo, lesioni gravi, reati ambientali, contrabbando, etc)
- Violazione del modello di organizzazione e gestione della Società **diversi da quelli sottoelencati**: si tratta della violazione delle disposizioni contenute nel modello attuato e divulgato dalla società
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al nuovo decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle

reti e dei sistemi informativi: si tratta di comportamenti che violano le norme nazionali o internazionali nelle materie sopra indicate;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea: si tratta di tutti i comportamenti che la legge italiana qualifica come fraudolenti;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società: si tratta di comportamenti volti a impedire o falsare la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e la relativa libera concorrenza;
- Atti o comportamenti che vanificano le norme nazionali e internazionali nelle materie indicate nei precedenti tre punti;

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società del Gruppo, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

3. Definizioni

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla modalità di effettuare e gestire le Segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati:

- Segnalante o Whistleblower: persone che effettuano la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- Segnalazione: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni rubricate al Paragrafo 2 che precede.
- Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

4. I soggetti coinvolti

Il Decreto ha delineato l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni di cui alla presente procedura.

In particolare, tra i soggetti destinatari del Decreto vengono considerati:

- tutti i dipendenti della Società a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;
- tutti coloro che collaborano con la Società e/o il Gruppo (lavoratori subordinati e parasubordinati, collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, liberi professionisti, consulenti, etc.);
- azionisti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

5. Contenuto della segnalazione

La Segnalazione deve avere ad oggetto condotte e/o violazioni evidenziate al Paragrafo 2 che precede.

La Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione del Personale.

Eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima non verranno prese in considerazione e pertanto le informazioni incluse non saranno oggetto di approfondimento.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo di accadimento degli eventi descritti e le generalità o informazioni afferenti i soggetti coinvolti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo. In questa

prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

6. I destinatari della segnalazione

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la Società, in ottemperanza con il Decreto, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba essere diretto esclusivamente alla Funzione Internal Audit ("IA"). La stessa, adeguatamente formata ed edotta delle finalità e modalità operative del Decreto, agirà in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante (anche per il tramite di dispositivi informatici), nonché della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione; nel contempo IA pone in essere ogni opportuna iniziativa per la compiuta valutazione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, il Gruppo ha istituito due canali di comunicazione alternativi:

- un link dedicato gestito dall'IA: <https://ewhistleorsero.azurewebsites.net>
- un numero di telefono diretto e dedicato: **0039+0182560461**

Le segnalazioni pervenute all'IA vengono raccolte, gestite e conservate tramite un apposito software in un archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte dell'IA.

7. I compiti di chi riceve la segnalazione

IA prende in carico la segnalazione e rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione; IA ha la facoltà di chiedere al segnalante eventuali integrazioni o precisazioni e avvia la necessaria istruttoria. A conclusione degli accertamenti e comunque entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l'IA fornisce riscontro alla segnalazione e assume ogni opportuna iniziativa in ragione dell'esito dell'istruttoria.

L'IA verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono

riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante.

Ove la segnalazione interna non dovesse avere seguito nei termini e modalità sopra illustrati, il Decreto prevede che il segnalante possa effettuare la segnalazione tramite il canale da attivarsi ad opera e cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge per 5 anni.

8. Tutela del segnalante

La Società non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante e delle persone coinvolte in ambito disciplinare. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”. La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

9. Il sistema sanzionatorio

Ove la Società dovesse riscontrare abusi dello strumento di Segnalazione o violazioni a carico del Segnalato o, comunque, situazioni non coerenti con le policy aziendali o con le disposizioni normative applicabili provvederà ad assumere ogni opportuna iniziativa avuto riguardo alle determinazioni del Decreto.

10. Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, la Società ha la necessità di trattare determinati dati personali del Segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Ogni segnalazione sarà seguita da un'informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'IA agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del

Segnalato, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

11. Aggiornamento della Policy

La Policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.